



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

**INVITO A PRESENTARE PROPOSTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE DEL  
CONSIGLIO 3/2008 E DEL REGOLAMENTO CE DELLA COMMISSIONE 501/2008-  
AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  
SUL MERCATO INTERNO.**

**Prot.n. 0012023 del 29/07/2009**

**1. Introduzione**

Il Regolamento del Consiglio n.3/2008 ed il Regolamento della Commissione n.501/2008 prevedono la possibilità per l'Unione Europea di finanziare, in tutto o in parte, azioni di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché azioni di informazione sul loro metodo di produzione da realizzare sul mercato interno e nei Paesi Terzi.

Le azioni possono riguardare i temi e i prodotti indicati nell'allegato I del Regolamento della Commissione n.501/2008.

In considerazione del fatto che il settore lattiero-caseario sta attraversando una profonda crisi, è stata adottata, nel Comitato di gestione OCM unica del 16 luglio 2009, una modifica al Reg. CE della Commissione 501/2008 per il termine di presentazione dei programmi relativi a tale settore. Pertanto, in deroga, il termine per la presentazione è fissato al 30 settembre 2009. Gli Stati membri invieranno i programmi selezionati entro il 15 ottobre alla Commissione Europea, che deciderà entro il 15 dicembre 2009 quali ammettere al cofinanziamento.

Con il Reg.(CE) della Commissione n.1313 del 2008 – in seguito alle modifiche apportate dal Reg. CE del Consiglio 479/08 al Regolamento del Consiglio n.3/2008 - sono stati modificati gli allegati I(elenco temi e prodotti),II (linee direttrici) e III (bilancio)del Reg.CE della Commissione 501/2008 per quanto riguarda il settore del vino. Pertanto, nel mercato interno si possono svolgere solo azioni di informazione – e non di promozione - su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche.

L'Unione Europea cofinanzierà le azioni previste all'art.2 del Regolamento n. 3/2008 nella misura e con le modalità previste all'art.13 dello stesso Regolamento; in particolare, per l'Italia, il cofinanziamento è strutturato secondo le seguenti quote: Commissione Europea (50%), Stato Membro (20%), Organismo proponente (30%).



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

Per le campagne sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche la quota a carico della Commissione Europea è del 60%, Stato Membro (20%), Organismo proponente (20%).

Il costo del prodotto oggetto delle azioni previste nel programma non è una spesa ammissibile.

Il messaggio - trasmesso dalla campagna promozionale o informativa - deve essere basato sulle qualità intrinseche o caratteristiche del prodotto. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale.

L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione di informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto o di un elemento di riferimento, necessario per illustrare le azioni di promozione e di informazione.

Con riferimento ai messaggi diffusi nell'ambito dei programmi di promozione ed informazione dei prodotti agricoli nel mercato interno, l'art.4 del Regolamento n.501/2008 stabilisce che: "Nei messaggi da divulgare, ogni riferimento all'impatto del consumo dei prodotti considerati sulla salute poggia su dati scientifici generalmente riconosciuti. I messaggi che fanno riferimento a tale impatto devono essere approvati dall'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica. L'organizzazione professionale o interprofessionale, di cui all'art.6, par.1 del Regolamento CE n.3/2008 e che propone un programma, tiene a disposizione dello Stato membro e della Commissione l'elenco degli studi scientifici e dei pareri di istituti scientifici riconosciuti, su cui si basano i messaggi del programma che fa riferimento ad un impatto sulla salute".

Le organizzazioni proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Commissione Europea, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare i messaggi promozionali e/o informativi a questo Ministero, al fine di ottenere il necessario nulla osta alla pubblicazione.

Nel caso in cui i messaggi promozionali e/o informativi predisposti facciano riferimento agli effetti sulla salute del consumo dei prodotti oggetto di promozione, il materiale inoltrato a questo Ministero dovrà essere già corredato dal previsto parere dell'organo nazionale competente per la salute pubblica: **Ministero della Salute — D.G. della Sicurezza**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

**Alimentare e della Nutrizione – piazzale Marconi, 25 - 00144 - Roma (tel. 06-59946616 – fax 06-59943598).**

Sarà cura delle organizzazioni interessate trasmettere con immediatezza all'AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa".

Ciascun programma dovrà durare da 12 a 36 mesi .

## **2. Descrizione dell'invito.**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n.501/2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali invita le organizzazioni professionali e/o interprofessionali, rappresentative dei rispettivi settori, a presentare proposte per la realizzazione di programmi.

Tali programmi, pena la loro irricevibilità, dovranno riguardare campagne informative ed iniziative promozionali dirette esclusivamente nel mercato interno ed alle categorie di prodotti elencati nell'allegato I al Regolamento CE n.501/2008 della Commissione.

Ogni organizzazione potrà presentare solo un programma o partecipare a non più di un raggruppamento per la presentazione di un progetto comune.

Saranno escluse le proposte ed i programmi non conformi ai suddetti criteri.

Verrà data priorità ai programmi:

- relativi a settori che necessitano di specifici interventi di promozione a seguito di particolari condizioni di crisi di mercato;
- presentati da una compagine largamente rappresentativa del settore in oggetto.

Inoltre, a parità di valutazione, a quelli che:

- siano indirizzati alla promozione di molteplici prodotti e/o vengano presentati da più Stati;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

- siano stati programmati congiuntamente da più organizzazioni rappresentative operanti nello stesso settore.

Per evitare la sovrapposizione di campagne informative o promozionali nell'ambito dello stesso settore si prega di far riferimento a quanto indicato nell'all. N in merito ai programmi già in corso.

Per la predisposizione dei programmi si dovrà tenere conto dei criteri indicati nel DOC della Commissione Europea AGRI/63454/2007-IT, all M

### **3. Termine di scadenza per la presentazione delle proposte**

I programmi dovranno essere presentati (in originale e quattro copie ) entro le ore **17.00 del 30 novembre 2009** al seguente indirizzo: **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento Sviluppo Economico e Rurale - Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare, la Qualità e la Tutela del Consumatore - SACO XI (Promozione dell'agroalimentare italiano) - via XX Settembre, n.20 - 00187 ROMA. ( In caso di presentazione a mano dovranno essere consegnati presso la segreteria della predetta SACO XI).**

**I programmi relativi al settore lattiero-caseario, in deroga, potranno pervenire entro le ore 17,00 del 30 settembre 2009.**

Farà fede la data riportata nel timbro apposto dall'Ufficio sopraindicato. Le proposte pervenute successivamente a tale data verranno escluse. I plichi possono essere inviati per posta a mezzo raccomandata; in caso di presentazione a mezzo di servizio postale, l'integrità dei plichi ed il recapito degli stessi entro il termine sono a totale carico dei partecipanti; naturalmente detti plichi possono essere consegnati anche personalmente o a mezzo terzi, all'Ufficio sopraindicato.

### **4. Documentazione da allegare alla proposta**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Il finanziamento comunitario rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo perduto che l'organizzazione proponente utilizza per lo svolgimento delle attività previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della possibilità di applicazione della fattispecie "in nome e per conto della Comunità".

Dovrà essere, inoltre, corredata da tutta la documentazione (originale e quattro copie per l'allegato A e i due allegati B e originale ed una copia per la documentazione amministrativa. Inoltre, l'allegato A dovrà essere inviato su CD formato Pdf), debitamente siglata in ogni pagina, indicata in dettaglio di seguito:

**a) documentazione tecnica**

**Domanda redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A.**

In particolare, al programma dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che l'organismo proponente sia rappresentativo del o dei settori di intervento (art. 8, Regolamento CE n.501/2008).

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale e/o comunitario.

**Due schede di identificazione del programma:** (una da compilare in lingua italiana, secondo il modello di cui all'allegato B, ed una in una delle lingue di lavoro ufficiale della Commissione Europea: inglese, francese, tedesco).

**Relazione dettagliata delle attività e dei costi:** tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del programma, anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

□ **Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione:** relativamente al punto 3 del modulo di cui all'Allegato A, "organismo responsabile dell'attuazione" l'organismo proponente dovrà fornire una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione.

In particolare, in coerenza con la normativa comunitaria, il proponente dovrà invitare almeno tre ditte a presentare una proposta di programma esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del programma promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

□ **Dichiarazione dell'Organismo proponente** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D, come previsto dall'art.11, paragrafo 3 del Regolamento CE n.3/2008, qualora la scelta dell'Organismo di attuazione sia stata fatta anteriormente.

Nel richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento CE 501/2008, si fa presente, peraltro, che la scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte della Comunità ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

La procedura da adottare per la selezione dell'organismo di esecuzione è quella indicata nel sopra citato articolo. L'organismo proponente, inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del Regolamento in questione, può attuare determinate parti di un programma, nella misura massima del 50% del suo costo complessivo, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 3/2008, soltanto se sono soddisfatte le condizioni indicate nel sopra citato articolo 13.

Tutte le fasi del programma, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

Pertanto, sulla base di quanto sopra precisato, alcune ovvero tutte le attività previste dal programma devono essere affidate all'organismo di attuazione, mentre l'organismo proponente, in presenza di determinate condizioni potrà eseguire, ove venga accertato il possesso dei requisiti previsti, parte delle azioni, nella misura massima del 50% del costo complessivo del programma, ovvero provvedere al monitoraggio delle attività svolte dall'organismo di attuazione, il cui costo rientra nelle spese generali che non possono superare le percentuali indicate al punto 9, "piano di finanziamento" del succitato allegato A.

**b) documentazione finanziaria**

**Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito**, garante che l'Organismo proponente ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del programma, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E.

**Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall'art.11, paragrafo 3 del Regolamento CE n.3/2008. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma.

**Documentazione finanziaria** attestante, per gli ultimi tre anni, l'effettività del volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate).

**c) documentazione amministrativa**

1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. del proponente in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G, corredata di fotocopia integrale (fronte e retro) e di un documento di identità in



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

corso di validità. Per organismi non aventi sede in Italia, certificato equipollente, che riporti i nominativi del/i legale/i rappresentante/i e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.

2) Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'intero importo del progetto e non prendendo in considerazione le singole frazioni di pagamento.

3) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato L ;

4) Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del programma.

5) Statuto dell'organismo proponente.

6) Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto previa gara tra almeno tre diversi organismi indipendenti. In particolare dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

7) Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo 4, o corredate da documentazione non conforme alle disposizioni contenute nel presente invito o non rispondenti ai criteri fissati dalla normativa comunitaria, come specificati nel presente invito, verranno escluse.

## **5. Valutazione delle proposte e criteri di attribuzione del punteggio**

In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente paragrafo 4, una Commissione appositamente costituita, procederà alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui all'allegato H. La Commissione effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei e dei costi indicati negli altri programmi presentati ai sensi del Regolamento della Commissione CE 501/2008 . In caso di scostamenti rilevanti, la Commissione potrà richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).





# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

## **6. Stipulazione del contratto**

L'elenco delle proposte selezionate, sulla base della procedura definita dai Servizi Comunitari, e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta alla Commissione Europea che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei programmi approvati.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, messo a disposizione dai Servizi comunitari, di cui all'allegato I, saranno stipulati tra l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore - e le organizzazioni interessate entro 90 giorni dalla notifica della decisione comunitaria, così come previsto dall'art.16 del Regolamento CE n.501/2008.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione ad AGEA da parte dell'organismo proponente di una idonea cauzione pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità e degli Stati Membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

La suddetta cauzione, che dovrà essere redatta secondo lo schema messo a disposizione da AGEA e rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001, sarà svincolata in conformità al disposto dell'art.21 del Regolamento CE n. 501/2008 e subordinatamente alle previste attività di controllo, previa apposita richiesta scritta da parte dell'organismo proponente.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzioni a favore di AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti del Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali.

## **7. Controlli**

Le diverse fasi di attuazione del programma saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da AGEA e mediante l'attività del Gruppo di Sorveglianza di all'art. 12, paragrafo 1 del Regolamento CE 3/2008 e dell' art. 24 paragrafo 1 del Regolamento CE n.501/2008.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

Saranno convocate, a tale riguardo, apposite riunioni, in cui gli Organismi proponenti ed esecutori saranno invitati a partecipare alla presenza di rappresentanti dei Servizi della Commissione Europea e degli Stati Membri interessati (Ministero ed AGEA). Sull'esito di dette riunioni verranno prodotte apposite relazioni.

## **8. Erogazione del finanziamento**

Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, l'organismo proponente potrà richiedere ad AGEA un anticipo non superiore al 30% dell'importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato Membro o degli Stati membri interessati.

Nel caso di programmi pluriennali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento CE n. 501/2008, l'anticipo del 30% potrà essere richiesto nei 30 giorni successivi all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi.

L'anticipo sarà versato da AGEA subordinatamente alla presentazione di idonea cauzione non inferiore al 110% dell'importo richiesto in anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del Regolamento CE n.2220/1985.

Tale cauzione, che dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato VI del contratto tipo messo a disposizione dai Servizi comunitari, rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2001, sarà svincolata in conformità al disposto dell'art.21 del Regolamento CE n. 501/2008 e subordinatamente alle previste attività di controllo, previa apposita richiesta scritta da parte dell'organismo proponente.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzioni a favore di AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti del Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali.

Nel corso dell'anno contrattuale l'organismo proponente dovrà presentare ad AGEA le relazioni intermedie delle attività realizzate e delle spese sostenute nei quattro periodi trimestrali e le eventuali istanze di pagamento intermedie. Tali istanze (originale e una copia) dovranno includere la rendicontazione corredata dalle relative fatture, debitamente quietanzate, intestate all'Organismo di Attuazione delle azioni e probanti l'effettivo sostenimento delle spese nel trimestre di riferimento.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l'effettivo rimborso, da parte dell'organismo proponente, delle spese sostenute dall'organismo di attuazione nel trimestre di riferimento.

Le domande dovranno, di volta in volta, essere corredate della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel trimestre di riferimento e di tutta la ulteriore documentazione prevista dal Regolamento CE 501/2008.

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo (dipendente o organo direttivo) alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Non sono altresì eleggibili al finanziamento le spese di progettazione, essendo relative ad azioni e costi antecedenti alla data di approvazione del programma.

Si fa presente che, a partire dalla prima rendicontazione intermedia, dall'importo rendicontato verrà detratto un ammontare pari al 30% dell'importo rendicontato stesso. Tutte le spese connesse al programma devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento del saldo e della documentazione delle spese sostenute e di tutta quella prevista dall'articolo 19 del Regolamento CE 501/2008.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nel presente invito bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento Sviluppo Economico e RURale – Direzione**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO XI

**Generale per lo Sviluppo Agroalimentare, la Qualità e la Tutela del Consumatore – Saco  
XI (Promozione dell'agroalimentare italiano) - Via XX Settembre, n.20 - 00187 ROMA**

Tel. 06 46653174

Fax 06 46653146

E-mail: [l.gay@politicheagricole.gov.it](mailto:l.gay@politicheagricole.gov.it)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Giuseppe NEZZO

**Nota bene**

Il presente invito è pubblicato:

- su internet (<http://www.politicheagricole.it>) ;
- sulla Gazzetta Ufficiale della CE – serie “s”;
- su “Il Sole 24 ore”;
- su “Il Corriere della Sera”
- su “Repubblica”